



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000064-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GNEISS LAMELLARE DENOMINATA "CIAFALCO - LOTTI N. 17-18-19", NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: RE DI PIETRA S.R.L., VIA CARLO ALBERTO N. 85, 12032 BARGE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04.04.2019 con prot. n. 23472, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta Re di Pietra s.r.l. con sede legale in Barge, Via Carlo Alberto n. 85;
- con nota provinciale prot. n. 24234 dell'8.04.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall'8.04.2019 al 22.05.2019;
- con nota prot. n. 24235 dell'8.04.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2"*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 31582 del 13.05.2019 la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico, ritiene che, per quanto di competenza, l'istanza possa essere esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

La progettazione definitiva dell'intervento dovrà contenere approfondimenti riguardanti le verifiche di stabilità, sia dei fronti in roccia (esistenti e in progetto) che in detrito.

Rammenta inoltre, per la successiva fase istruttoria, la necessità di compilare la domanda relativa al vincolo idrogeologico e di provvedere al pagamento degli oneri di istruttoria così come indicato alla pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico>

- con nota prot. ric. n. 33001 del 20.05.2019 la Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, per quanto di propria competenza, esprime le seguenti considerazioni.

Il Sito in esame è ricompreso nel polo estrattivo 6.1.4 "Ciafalco" nell'ambito del bacino estrattivo "Lucerna-Infernotto".

Il progetto di coltivazione in ampliamento proposto di durata massima complessiva di 5 anni, interessa una superficie di 11698 mq (di cui 8550 mq proprietà comunale e 3148 di proprietà M.D. Pietre di Mattalia Danilo) e prevede l'estrazione di volumi complessivi di ca. 26300 mc (di cui 21200 mc di materiale lapideo e di ca. 5100 mc di sfridi). Gli sfridi saranno depositati presso la struttura di deposito "Ciafalco/Galiverga", in fase di ampliamento, oppure temporaneamente stoccati presso il piazzale di servizio della cava "Ciafalco- Lotti 20-21 e fuori corso" in fase di volturazione alla ditta "Re di Pietra s.r.l.".

Sulla base del PRGC vigente, al fine di provvedere all'adeguamento urbanistico delle aree interessate dal progetto, dovrà essere effettuata idonea variante allo strumento urbanistico.

L'area risulta interessata da Vincolo Idrogeologico LR45/89 e da Vincolo P a e s a g g i s t i c o Ambientale (Dlgs 42/04 art.142 punto h) in quanto zona gravata da uso civico.

Per l'intervento in progetto non è prevista la realizzazione di nuove strade, ad eccezione di brevi tratti di piste di servizio temporanee interne all'area estrattiva.

La cava "Ciafalco- Lotti n. 17-18-19" risulta in fermo attività dal giugno del 2015 a seguito della scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte in data 21.12.2010.

Il progetto individua, nell'ambito della Cava Ciafalco, n. 3 settori:

- "settore di monte", caratterizzato dalla presenza di fronti di scavo in roccia e piazzali di estrazione attualmente ubicati su tre differenti livelli;
- "settore centrale", caratterizzato dalla diffusa presenza di sfridi di cava frutto della passata attività estrattiva e alla cui sommità è posto il piazzale di servizio della cava in oggetto;
- "settore di valle", posto al di sotto della viabilità principale del Polo estrattivo, non interessato da attività estrattiva.

Il progetto di ampliamento proposto prevede il ribasso di circa 8-9 metri del piazzale di estrazione del cantiere superiore e di circa 12-13 metri di parte del piazzale di estrazione del cantiere inferiore; preventivamente a tali attività risulta necessaria la realizzazione della pista di servizio per l'accesso ai piazzali di estrazione inferiore e intermedio e di una nuova pista di collegamento tra il piazzale di estrazione intermedio e il piazzale di estrazione superiore.

Sono inoltre previste opere di regimazione delle acque superficiali e le acque intercettate saranno convogliate entro una piccola vasca di sedimentazione prevista sul piazzale di servizio della cava "Ciafalco - Lotti n. 20-21 in fase di volturazione alla Ditta istante. Le acque raccolte saranno poi recapitate nel sistema di regimazione presente lungo la viabilità principale del corso cave Ciafalco.

La coltivazione dell'unità estrattiva in oggetto per fette orizzontali discendenti e

l'abbattimento della roccia, durante la coltivazione a gradoni della cava, sarà effettuato mediante l'utilizzo di esplosivo.

Al termine della coltivazione il settore interno della cava in oggetto risulterà disposto su due differenti livelli in luogo dei tre attuali.

Gli interventi di sistemazione ambientale, comprendenti inerbimenti con, talora, preventiva messa in posto di terreno vegetale, e realizzazione di sistemi di regimazione delle acque superficiali, prevedono i recuperi dei seguenti elementi:

- scarpata detritica attualmente presente e in parte già rivegetata,
- scarpata detritica già esistente priva di copertura vegetale,
- tratti di scarpata detritica attraversati dalla pista di cantiere,
- vecchi piazzali di cava,
- pedata del gradone di sicurezza,
- pedate dei gradoncini di sicurezza,
- piazzali.

Considerato quanto sopra, alla luce delle caratteristiche del progetto, preso atto del parere del Settore Geologico prot. 44917 del 13.05.2019, fatte salve le necessarie verifiche ai sensi del DM 17.01.2018 da effettuare in fase esecutiva, il Settore scrivente ritiene che il progetto proposto possa essere escluso dalla successiva Fase di Valutazione, secondo i disposti del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998.

- con nota prot. ric. n. 34642 del 27.05.2019 il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, ha espresso le seguenti valutazioni:

"TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e in particolare che l'intervento ricade in area di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del citato Decreto;

Considerati gli obiettivi del progetto relativamente rinnovo e ampliamento di cava di pietra di Luserna esistente;

Valutato l'impatto delle opere come proposte in relazione alla conservazione delle caratteristiche di interesse dell'ambito sottoposto a tutela e alla loro collocazione e visibilità, per quanto di competenza e ai sensi della normativa, vigente, questo Ufficio non solleva osservazioni contrarie.

Si invita il proponente all'adozione di alcuni accorgimenti progettuali finalizzati a ridurre l'impatto paesaggistico della cava, quali la conduzione dello scavo in modo che la modificazione della morfologia del territorio risulti quanto più possibile naturale e compatibile con l'assetto dei luoghi.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Esaminata la documentazione agli Atti di questa Soprintendenza, si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrato nello strumento urbanistico vigente del Comune di Bagnolo Piemonte.

Preso atto che il progetto di rinnovo riguarda aree già interessata dall'attività estrattiva e che non sono previsti interventi di scavo per la realizzazione di nuove opere viarie;

Considerato infine che l'area non presenta elementi di rischio paleontologico in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del materiale di cava (Gneiss di Luserna) non si ha pertanto motivo di ritenere che gli interventi in tale area possano modificare porzioni del paesaggio antico.

Si anticipa sin da ora, quanto agli aspetti di tutela archeologica, che nulla osta all'avvio dei lavori, rammentando comunque le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora si verificassero affioramenti di manufatti antichi,

anche dubbi, o emergenze di carattere paleontologico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e si dovrà avvertire l'Ufficio scrivente, affinché quest'ultimo possa procedere ad un sopralluogo e, valutata l'entità dei rinvenimenti, prescrivere opportune misure di controllo e/o l'assistenza archeologica da affidarsi ad operatori archeologi specializzati, sotto la direzione tecnico-scientifica di questa Soprintendenza, ma senza oneri per quest'ultima, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di stratificazioni antiche, garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici e/o paleontologici.

Alla luce delle valutazioni espresse si ritiene pertanto che, per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, il piano esecutivo proposto non necessita di essere assoggettato a procedura di V.I.A."

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività estrattiva, la società Re di Pietra s.r.l. dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione ex l.e. 23/2016 e s.m.i.;
 - Autorizzazione ex l.r. 45/1989 e s.m.i.;
 - Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- Dal punto di vista tecnico, l'istanza in oggetto è relativa all'ampliamento di un'attività estrattiva esistente. Il sito di cava, ricompreso nel polo estrattivo denominato "Ciafalco" è già stato oggetto di un'istanza di rinnovo di un'esistente autorizzazione - ai sensi dell'allora vigente l.r. 69/78.

Il progetto proposto avrà una durata massima complessiva di 5 anni, ed interesserà una superficie di 11.698 mq; si prevede l'estrazione di volumi complessivi di ca. 26300 mc, di cui 21.200 mc di materiale lapideo e di ca. 5.100 mc di sfridi che saranno depositati presso la struttura di deposito "Ciafalco/Galiverga", in fase di ampliamento, oppure temporaneamente stoccati presso il piazzale di servizio della cava "Ciafalco - Lotti 20-21 e fuori corso".

Per l'intervento in progetto non è prevista la realizzazione di nuove strade, ad eccezione di brevi tratti di piste di servizio temporanee interne all'area estrattiva.

La cava "Ciafalco - Lotti n. 17-18-19" risulta in fermo attività dal giugno del 2015 a seguito della scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte in data 21.12.2010.

Il progetto si articolerà in quattro fasi:

- realizzazione o ripresa della pista attualmente inaccessibile;
- ribasso di circa 8-9 del piazzale di estrazione del cantiere superiore;
- rimozione di circa 5.100 mc di sfridi passati e presenti sul piazzale inferiore;
- ribasso del piazzale di estrazione del cantiere inferiore.

Ad oggi, come dichiarato dal proponente, dal punto di vista urbanistico, l'area su cui insiste la cava non risulta conforme al vigente P.R.G.C, in quanto interessa superfici classificate come "aree agricole".

L'area risulta soggetta a vincolo per scopi idrogeologici (l.r. 45/89) ed ambientale (D. Lgs. 42/2004).

- Dal punto di vista ambientale, l'ampliamento proposto risultano coerenti con la filosofia complessiva del progetto già autorizzato e pertanto, non si rilevano particolari criticità ambientali.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Viste le note prot. ric. n. 31582 del 13.05.2019 della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico, nota prot. ric. n. 33001 del 20.05.2019 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere e prot. ric. n. 34642 del 27.05.2019 del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, in premessa richiamate.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame riguarda il rinnovo e l'ampliamento di un'attività esistente;
- in data 29 maggio 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 33734 del 22.05.2019 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'intervento in esame si configura come la riattivazione di un sito di cava di pietra di Luserna esistente ricadente all'interno di un polo estrattivo e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.04.2019 con prot. n. 23472 da parte del legale rappresentante della ditta Re di Pietra s.r.l. con sede legale in Barge, Via Carlo Alberto n. 85, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'intervento in esame si configura come la riattivazione di un sito di cava di pietra di Luserna esistente ricadente all'interno di un polo estrattivo e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

SEGNALA che,

- come dichiarato dal proponente, dal punto di vista urbanistico, l'area su cui insiste la cava non risulta conforme al vigente P.R.G.C, in quanto interessa superfici classificate come "aree agricole". Si dovrà provvedere in ordine alla non conformità dell'intervento rispetto alle previsioni del vigente PRGC;
- l'istanza ex l.r. 23/2016 dovrà essere presentata secondo quanto disposto dalla l.r. 23/2016 e segnatamente dal Regolamento regionale (e relativi allegati) "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive" - Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R;
- nella documentazione da presentarsi a corredo dell'istanza ex l.r. 23/2016 dovrà essere predisposta una relazione nella quale si dia conto di quanto effettivamente attuato in ordine alle prescrizioni tecniche impartite dalla Provincia di Cuneo (nell'anno 2010 - relativamente all'istanza di rinnovo di un'esistente autorizzazione - ai sensi dell'allora vigente l.r. 69/78), con particolare riferimento alle indicazioni specifiche relative alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale